



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI**

**(Art. 1, commi 102-110 Legge 30 dicembre 2025, n. 199 Legge di bilancio
2026)**

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	4
Articolo 6 –Procedure cautelari ed esecutive in corso	5
Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente	5
Articolo 8 – Entrata in vigore	6
PARTE II - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI	7
Articolo 9 - Oggetto del Regolamento	7
Articolo 10 – Oggetto della definizione agevolata	7
Articolo 11 – Perfezionamento della regolarizzazione	7
Articolo 12 – Entrata in vigore	8
PARTE III - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI	9
Articolo 13 - Oggetto del Regolamento	9
Articolo 14 – Oggetto della definizione agevolata	9
Articolo 15 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	9
Articolo 16 – Effetti della definizione agevolata	11
Articolo 17 – Entrata in vigore	11



PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2025.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il Comune di Sant'Elia Fiumerapido metterà a disposizione dei contribuenti le informazioni relative alle somme accertate e non pagate, **non ancora trasmesse al concessionario per il recupero coattivo** previa apposita richiesta dell'interessato, da presentarsi via PEC o al protocollo generale dell'Ente entro e **non oltre il 16.09.2026** (con la modulistica messa a disposizione dell'Ufficio Tributi o sul sito istituzionale). Successivamente, con comunicazione pec, ritiro diretto allo sportello o invio al recapito e-mail comunicato in fase di presentazione dell'istanza, **entro 45 gg dal ricevimento della richiesta**, il Comune fornirà l'elenco delle somme pendenti al 31.12.2025.

7. Le società affidatarie del recupero coattivo metteranno a disposizione un link di collegamento, con accesso dal sito istituzionale del Comune, dal quale poter estrarre la modulistica utile a richiedere l'elenco dei carichi pendenti e quella relativa all'adesione alla definizione agevolata. Le società affidatarie del recupero coattivo garantiranno in ogni caso



Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali

ai contribuenti l'accesso alle informazioni necessarie per richiedere l'adesione alla definizione agevolata mediante i propri canali entro le stesse scadenze indicate al punto 6 del presente articolo.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune (per le somme accertate e non ancora trasmesse al concessionario per la riscossione coattiva) o alla società affidataria, concessionaria del servizio di riscossione coattiva, la sua volontà di avvalersene, **rendendo entro 30 giorni** successivi alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 6, **apposita dichiarazione**, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune e il concessionario del servizio di riscossione coattiva metteranno a disposizione sul proprio **sito internet**. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, come da schema di dilazione previsto dal presente regolamento al successivo comma 2, lettera b).

2. Il Comune o il Concessionario (ciascuno per le somme di propria competenza) **entro il termine di 45 giorni** dalla ricezione dell'istanza comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per ciascun tributo, distinto per annualità, ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) nel caso di opzione per il versamento unico, lo stesso dovrà essere effettuato **entro il 30° giorno** dalla ricezione della comunicazione;

b) nel caso di opzione per il versamento rateale, lo stesso subirà a seconda dell'importo definibile – intendendosi per tale quello determinato al netto delle agevolazioni - piani di rateizzazione differenziati per i seguenti scaglioni, per ciascun tributo:

per importi complessivamente dovuti per ciascun tributo e per ciascun anno fino a € 200,00: unica rata entro il 30° giorno dalla data di ricevimento della comunicazione;

- a) per importi superiori a € 200,00 e fino a € 400,00: 2 rate bimestrali, per ciascun tributo e per ciascun anno;
- b) per importi superiori a € 400,00 e fino a € 800,00: 3 rate bimestrali; per ciascun tributo e per ciascun anno;
- c) per importi superiori a € 800,00 e fino a € 1.200,00: 4 rate bimestrali; per ciascun tributo e per ciascun anno;
- d) per importi superiori a € 1.200,00 e fino a € 1.600,00: 6 rate bimestrali; per ciascun tributo e per ciascun anno;



Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali

- e) per importi superiori a € 1.600,00 e fino a € 2.500,00: 8 rate bimestrali; per ciascun tributo e per ciascun anno;
- f) per importi superiori a € 2.500,00 e fino a € 5.000,00: 12 rate bimestrali; per ciascun tributo e per ciascun anno;
- g) per importi superiori a € 5.000,00 e fino a € 25.000,00: 16 rate bimestrali; per ciascun tributo e per ciascun anno;
- h) per importi superiori a € 25.000,00: fino a 20 rate bimestrali. per ciascun tributo e per ciascun anno;

3. Nel caso di richieste di rateizzazione per più annualità, il debito sarà estinto mediante piani di rateizzazione consecutivi, distinti (ad esempio, nel caso di due piani di rateizzazione consecutivi, il primo avrà inizio dal 01/09/2026 al 31/12/2026, il secondo dal 01/01/2027 al 30/06/2027).

Al termine della prima rateizzazione avrà inizio il secondo piano rateale, senza soluzione di continuità

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune, o l'Affidatario del servizio di riscossione coattiva, indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

6. La compensazione con crediti tributari del debitore è da ritenersi in ogni caso esclusa. Non trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce più effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto. Alla restante somma non pagata verranno applicate sanzioni ed interessi a norma di legge, con avvio delle procedure di recupero coattivo.



Comune di Sant'Elia Fiumerapido

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dall'Affidatario del servizio di riscossione coattiva. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune, (o l'Affidatario del Servizio in caso di riscossione coattiva) relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite,



Comune di Sant'Elia Fiumerapido

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali

l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo¹, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

¹ È possibile depositare un atto di rinuncia a firma congiunta, ovvero un atto di rinuncia con in allegato un atto di accettazione alla rinuncia firmata dall'altra parte.



PARTE II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 9 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 10 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali e alle entrate patrimoniali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, l'ingiunzione di pagamento ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 11 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione.

2. È ammesso il versamento rateale a seconda dell'importo definibile, ai sensi del presente regolamento con la seguente articolazione, sul quale sono dovuti gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata:

per importi complessivamente dovuti per ciascun tributo e per ciascun anno fino a € 200,00: unica rata entro il 30° giorno dalla data di ricevimento della comunicazione;

- a) per importi superiori a € 200,00 e fino a € 400,00: 2 rate bimestrali, per ciascun tributo e per ciascun anno;
- b) per importi superiori a € 400,00 e fino a € 800,00: 3 rate bimestrali; per ciascun tributo e per ciascun anno;



- c) per importi superiori a € 800,00 e fino a € 1.200,00: 4 rate bimestrali; per ciascun tributo e per ciascun anno;
- d) per importi superiori a € 1.200,00 e fino a € 1.600,00: 6 rate bimestrali; per ciascun tributo e per ciascun anno;
- e) per importi superiori a € 1.600,00 e fino a € 2.500,00: 8 rate bimestrali; per ciascun tributo e per ciascun anno;
- f) per importi superiori a € 2.500,00 e fino a € 5.000,00: 12 rate bimestrali; per ciascun tributo e per ciascun anno;
- g) per importi superiori a € 5.000,00 e fino a € 25.000,00: 16 rate bimestrali; per ciascun tributo e per ciascun anno;
- h) per importi superiori a € 25.000,00: fino a 20 rate bimestrali. per ciascun tributo e per ciascun anno;

3. Nel caso di richieste di rateizzazione per più annualità, il debito sarà estinto mediante piani di rateizzazione consecutivi, distinti (ad esempio, nel caso di due piani di rateizzazione consecutivi, il primo avrà inizio dal 01/09/2026 al 31/12/2026, il secondo dal 01/01/2027 al 30/06/2027).

Al termine della prima rateizzazione avrà inizio il secondo piano rateale, senza soluzione di continuità

4. La compensazione con crediti tributari del debitore è da ritenersi in ogni caso esclusa. Non trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione (mediante il pagamento integrale delle somme dovute), non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.



Comune di Sant'Elia Fiumerapido

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali

Articolo 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 13 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a IMU.

Articolo 14 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2025;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2025

2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui all'articolo 3, comma 2.

Articolo 15 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 13, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo **entro il termine di 45 giorni** dalla ricezione dell'istanza comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute per ciascun tributo, distinto per annualità, ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) nel caso di opzione per il versamento unico, lo stesso dovrà essere effettuato **entro il 30° giorno** dalla ricezione della comunicazione;

b) nel caso di opzione per il versamento rateale, lo stesso subirà a seconda dell'importo definibile – intendendosi per tale quello determinato al netto delle agevolazioni - piani di rateizzazione differenziati per i seguenti scaglioni, per ciascun tributo:

per importi complessivamente dovuti per ciascun tributo e per ciascun anno fino a € 200,00: unica rata entro il 30° giorno dalla data di ricevimento della comunicazione;



Comune di Sant'Elia Fiumerapido

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali

- a) per importi superiori a € 200,00 e fino a € 400,00: 2 rate bimestrali, per ciascun tributo e per ciascun anno;
- b) per importi superiori a € 400,00 e fino a € 800,00: 3 rate bimestrali; per ciascun tributo e per ciascun anno;
- c) per importi superiori a € 800,00 e fino a € 1.200,00: 4 rate bimestrali; per ciascun tributo e per ciascun anno;
- d) per importi superiori a € 1.200,00 e fino a € 1.600,00: 6 rate bimestrali; per ciascun tributo e per ciascun anno;
- e) per importi superiori a € 1.600,00 e fino a € 2.500,00: 8 rate bimestrali; per ciascun tributo e per ciascun anno;
- f) per importi superiori a € 2.500,00 e fino a € 5.000,00: 12 rate bimestrali; per ciascun tributo e per ciascun anno;
- g) per importi superiori a € 5.000,00 e fino a € 25.000,00: 16 rate bimestrali; per ciascun tributo e per ciascun anno;
- h) per importi superiori a € 25.000,00: fino a 20 rate bimestrali. per ciascun tributo e per ciascun anno;

2. Nel caso di richieste di rateizzazione per più annualità, il debito sarà estinto mediante piani di rateizzazione consecutivi, distinti (ad esempio, nel caso di due piani di rateizzazione consecutivi, il primo avrà inizio dal 01/09/2026 al 31/12/2026, il secondo dal 01/01/2027 al 30/06/2027).

Al termine della prima rateizzazione avrà inizio il secondo piano rateale, senza soluzione di continuità

4. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

5. Con la comunicazione di cui al comma 1, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

6. La compensazione con crediti tributari del debitore è da ritenersi in ogni caso esclusa.



Comune di Sant'Elia Fiumerapido

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali

Articolo 16 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

2. Per l'anno 2021 l'Ente provvederà in ogni caso alla notifica degli atti di accertamento esecutivo nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali, salvo il diritto dei contribuenti di accedere alla definizione agevolata e al pagamento rateale indicati ai sensi dell'art. 15, e al successivo annullamento dell'accertamento notificato.

Articolo 17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.